

# Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

dell'11 agosto 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998<sup>1</sup> sull'asilo (legge),  
*ordina:*

## **Art. 1**                    Trattamento di dati personali (art. 96)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER);
- b. sistema d'informazione e documentazione sull'asilo (IDA);
- c. amministrazione dei prestiti;
- d. amministrazione dei documenti di viaggio;
- e. documentazione giudiziaria turca;
- f. amministrazione delle spese di assistenza;
- g. amministrazione dei rimpatri;
- h. banca dati sui casi medici.

<sup>2</sup> Nell'IDA sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo. Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale e della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), la Polizia federale nonché le autorità cantonali di polizia degli stranieri.

<sup>3</sup> L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

<sup>4</sup> L'amministrazione dei documenti di viaggio serve all'allestimento, alla gestione e al trattamento automatizzati di documenti di viaggio svizzeri per stranieri senza documenti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano della trattazione di domande per l'ottenimento di documenti di viaggio svizzeri.

**RS 142.314**

<sup>1</sup> RS 142.31; RU 1999 2262

<sup>2</sup> I rinvii che figurano dopo i titoli degli articoli si riferiscono ai relativi articoli della legge.

<sup>5</sup> La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

<sup>6</sup> L'amministrazione delle spese di assistenza registra i conteggi delle prestazioni di assistenza fornite dai Cantoni o su loro mandato. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'indennizzo delle prestazioni di assistenza ai Cantoni.

<sup>7</sup> L'amministrazione dei rimpatri persegue lo svolgimento efficace dei compiti amministrativi e organizzativi nell'esecuzione di allontanamenti ed espulsioni. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'esecuzione degli allontanamenti.

<sup>8</sup> La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dei casi medici.

**Art. 2** Divieto di comunicare dati  
(art. 97 cpv. 1)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso l'Ufficio federale che esiste una decisione esecutiva e che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

**Art. 3** Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio  
(art. 97 cpv. 3 lett. b)

Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

**Art. 4** Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali  
(art. 98)

<sup>1</sup> La trasmissione dei dati può avvenire per via elettronica.

<sup>2</sup> Le impronte digitali e le fotografie sono considerate altri dati necessari per accertare l'identità di una persona conformemente all'articolo 98 capoverso 2 lettera c della legge.

**Art. 5** Esame dattiloscopico  
(art. 99)

<sup>1</sup> Non sono prese le impronte digitali di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

<sup>2</sup> Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti prendere impronte digitali e fotografie secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l'Ufficio federale può copiare le impronte digitali disponibili, per motivi tecnici istruttori, presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia e inserirle nella sua raccolta.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può incaricare ditte private di prendere le impronte digitali nei centri di registrazione, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati. Le impronte digitali e i relativi dati personali possono essere trasmessi per via elettronica.

<sup>4</sup> Se necessario per chiarire reati, l'Ufficio federale mette a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini copie delle proprie impronte digitali e fotografie. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell'Ufficio federale.

<sup>5</sup> Se impronte digitali di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell'Ufficio federale, quest'ultimo decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della legge, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

#### **Art. 6** Sistema automatizzato di registrazione delle persone

(art. 100)

<sup>1</sup> L'Ufficio federale è il detentore del sistema di registrazione AUPER.

<sup>2</sup> I dati personali e quelli sulle pratiche sono registrati centralmente dall'Ufficio federale. Le autorità cantonali di polizia degli stranieri registrano unicamente l'indirizzo delle persone che si trovano in Svizzera in virtù della legge.

<sup>3</sup> Le autorità cantonali si assumono le spese d'acquisto e gestione dei loro apparecchi. La Confederazione finanzia l'installazione e la gestione di una linea di dati fino a un punto di raccordo centrale (distributore principale) situato nel Cantone. I Cantoni prendono a carico le spese d'installazione e gestione delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.

<sup>4</sup> Le stazioni di dati previste per l'utilizzazione esterna all'Amministrazione federale devono corrispondere alle prescrizioni tecniche della Confederazione. L'Ufficio federale disciplina i particolari.

#### **Art. 7** Contenuto dell'AUPER

(art. 100)

<sup>1</sup> L'AUPER contiene i seguenti dati:

- a. cognome (nomi, appellativi, cognomi e nomi dei genitori);
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. cittadinanza;
- e. stato civile;
- f. numero personale e del fascicolo, categoria del fascicolo;
- g. indirizzi in Svizzera e all'estero;

- h. religione;
- i. appartenenza etnica;
- j. documenti di legittimazione;
- k. dati amministrativi relativi alla pratica (stato della procedura, Cantone di attribuzione, passaggio in giudicato ecc.);
- l. dati per l'allestimento di documenti di legittimazione (cognome e indirizzo del datore di lavoro, n. RIS).

<sup>2</sup> Il catalogo dei dati nonché la competenza relativa all'accesso ai dati e al loro trattamento figurano negli allegati 1 e 2.

**Art. 8**                    Comunicazione di dati contenuti nell'AUPER  
(art. 101)

L'Ufficio federale verifica annualmente se le condizioni per l'accesso all'AUPER concesso secondo l'articolo 101 della legge continuano a essere date.

**Art. 9**                    Comunicazione in singoli casi

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali.

<sup>2</sup> Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l'indirizzo, se la persona che chiede l'informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.

**Art. 10**                  Comunicazione di liste

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell'autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

<sup>2</sup> La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

**Art. 11**                  Diritti delle persone interessate

<sup>1</sup> I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti di accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> I dati inesatti vanno rettificati d'ufficio. Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica fino a un massimo di 1500 franchi.

<sup>3</sup> RS 235.1

<sup>3</sup> La persona interessata che intende far valere i suoi diritti deve provare la propria identità e presentare una domanda scritta all'Ufficio federale.

#### **Art. 12** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> L'Ufficio federale prende i provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati secondo le disposizioni di protezione dei dati per prevenire la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati.

<sup>2</sup> L'accesso all'AUPER è messo a verbale e assicurato con profili individuali di utenti e parole di accesso. I dati sono trasmessi in codice.

<sup>3</sup> In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre garantire che non possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

<sup>4</sup> Le autorità con raccordi diretti all'AUPER prendono misure atte a impedire alle persone non autorizzate l'accesso ai locali di lavoro.

<sup>5</sup> In caso di distruzione, sottrazione o perdita, i dati e i programmi dell'AUPER devono poter essere ricostituiti.

#### **Art. 13** Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L'archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.

#### **Art. 14** Statistica, pianificazione e ricerca

<sup>1</sup> Sulla base dei dati contenuti nell'AUPER, l'Ufficio federale allestisce statistiche periodiche, nell'ambito della legge sull'asilo e d'intesa con l'Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire illazioni nei confronti degli interessati. Le statistiche più importanti sono pubblicate.

<sup>2</sup> A scopo di ricerca o di pianificazione, l'Ufficio federale può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L'ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso dell'Ufficio federale.

#### **Art. 15** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

11 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

*Allegato 1***Legenda***Livello di accesso:*

A:	interrogazione
B:	trattamento
B1	trattamento per il rilascio dei libretti per stranieri N, F e S
vuoto:	nessun accesso

*Unità organizzative*

UFR:	Ufficio federale dei rifugiati
– I	Amministratore del sistema
– II	Registrazione, registrazione dei dati AUPER
– III	Collaboratori dei centri di registrazione, Ufficio di attribuzione
– IV	Sezione identificazione
– V	Collaboratori, quadri, terzi incaricati di compiti Sirück
CC	Centro di calcolo DFGP, Servizi AFIS
CRA	Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
SR	Servizio dei ricorsi del DFGP
UFDS	Ufficio federale degli stranieri
UFP	Ufficio federale di polizia
PF	Polizia federale
DP IV	Direzione politica, Divisione IV, del DFAE
CDF	Controllo federale delle finanze
PS	Polizia cantonale degli stranieri
CP	Comando cantonale di polizia
OCF	Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera
Assistenza	Autorità cantonali di assistenza

## Catalogo dei dati AUPER

(art. 101 cpv. 1 della legge)

	UFR, CC + PS							Esterni		
	I	II	III	IV	V	PS	CC/ Servizi AFIS	CRA SR	UFDS	UF
<b>Dati personali</b>										
Cognome(i)	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Nome(i)	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Cognome(i) e nome(i) dei genitori	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Appellativo(i)	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Data di nascita	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Sesso	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanza	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Nazione di nascita	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Stato civile	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Numero personale	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Numero e categoria del fascicolo	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Indirizzo in Svizzera	A	A	A	A	A	B	A	A	B1	A
Indirizzo all'estero	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Religione	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
Appartenenza etnica	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
Documenti di legittimazione	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A

	UFR, CC + PS							Esterni		
	I	II	III	IV	V	PS	CC/ Servizi AFIS	CRA SR	UFDS	UF
<b>Amministrazione delle pratiche</b>										
Tipo di pratica	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Numero della pratica	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Collaboratore competente UFR	B	B	A	A	A	A	A	A	A	
Stato attuale della pratica	B	B	A	A	A	A	A	A	A	
Priorità	B	A	A	A	A	A	A	A	A	
Nome e indirizzo degli interessati	B	B	A	A	A	A	A	A	A	
Cantone di attribuzione	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
N. di riferimento della polizia degli stranieri	B	B	B	A	A	B	A	A	B1	
N. di riferimento dell'assistenza	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Data di apertura della pratica	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Data del disbrigo della pratica	B	B	B	A	A	A	A	A	B1	A
Passaggio in giudicato	B	B	A	A	A	A	A	A	A	
Termini	B	B	A	A	A	A	A	A	A	
Nome e indirizzo del centro	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A
N. di controllo, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali	B			B			A			
Mezzi finanziari propri	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
Dichiarazione di garanzia	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
Data di entrata del ricorso	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
Data del disbrigo del ricorso	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
Lingua materna	B	B	B	A	A	A	A	A	A	



Ordinanza 3 sull'asilo

	UFR, CC + PS							Esterni		
	I	II	III	IV	V	PS	CC/ Servizi AFIS	CRA SR	UFDS	UF
<b>Rilascio del libretto per stranieri N, F+S</b>										
Attività	B	A	A	A	A	B	A	A	B1	
Nome e indirizzo del datore di lavoro, N. RIS	B	A	A	A	A	B	A	A	B1	

Allegato 2

**Catalogo dei dati AUPER**

(art. 101 cpv. 2 della legge)

	UFS	OSAR	Posta
<b>Dati personali</b>			
Cognome(i)	B	B	B
Nome(i)	B	B	B
Cognome(i) e nome(i) dei genitori	B	B	
Appellativo(i)	B	B	
Data di nascita	B	B	B
Sesso	B	B	
Cittadinanza	B	B	B
Nazione di nascita			
Stato civile	B		
Numero personale	B	B	B
Numero e categoria del fascicolo	B	B	B
Indirizzo in Svizzera	B		B
Indirizzo all'estero			B
Religione	B		
Appartenenza etnica	B		
Documenti di legittimazione	B		
<b>Amministrazione delle pratiche</b>			
Tipo di pratica	B		
Numero della pratica	B		
Collaboratore competente UFR	B		
Stato attuale della pratica	B		
Priorità	B		
Nome e indirizzo degli interessati	B		
Cantone di attribuzione	B	B	
N. di riferimento della polizia degli stranieri	B		
N. di riferimento dell'assistenza	B		
Data di apertura della pratica	B	B	
Data del disbrigo della pratica	B		
Passaggio in giudicato	B		
Termini	B		
Nome e indirizzo del centro	B		

	UFS	OSAR	Posta
N. di controllo, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali			
Mezzi finanziari propri	B		
Dichiarazione di garanzia	B		
Data di entrata del ricorso	B		
Data del disbrigo del ricorso	B		
Lingua materna	B		
<b>Rilascio del libretto per stranieri N e F+S/Sirück</b>			
Attività	B		
Nome e indirizzo del datore di lavoro, N. RIS	B		B
Inizio e fine dell' attività lucrativa	B		B

## Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>4</sup> concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (ordinanza AUPER) è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della legge federale del 29 settembre 1952<sup>5</sup> sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera;

visto l'articolo 25 della legge federale del 21 marzo 1973<sup>6</sup> su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero;

visto l'articolo 111 capoverso 1 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale<sup>7</sup>,

### *Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'AUPER consiste di una banca dei dati personali nonché di quattro amministrazioni delle pratiche.

### *Art. 3*            Autorità partecipanti

Partecipano all'AUPER:

- a. l'Ufficio federale di polizia;
- b. l'Ufficio federale degli stranieri;
- c. il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

### *Art. 5*            Trattamento dei dati

L'utente ha accesso ai dati di cui ha bisogno per adempiere i compiti legali. Il diritto di accesso ai dati che sono ottenuti mediante procedimenti di richiamo è retto nei dettagli dagli articoli 6 capoverso 2, 7 e 8 nonché dall'allegato 1.

### *Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nei limiti del diritto di accesso (art. 8), l'utente dispone dei campi di dati necessari all'adempimento del compito legale.

### *Art. 7 lett. a e f*

*Abrogate*

<sup>4</sup> RS 142.315

<sup>5</sup> RS 141.0

<sup>6</sup> RS 852.1

<sup>7</sup> RS 351.1

*Art. 8 cpv. 1 secondo periodo, 2 primo periodo, 3 e 4*

<sup>1</sup> ... Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 1.

<sup>2</sup> Soltanto l'Ufficio federale di polizia e il Servizio dei ricorsi del DFGP hanno accesso ai dati concernenti i cittadini svizzeri e relativi all'assistenza degli Svizzeri all'estero e all'assistenza giudiziaria internazionale. ...

<sup>3</sup> L'Ufficio federale degli stranieri e il Servizio dei ricorsi del DFGP hanno accesso ai dati risultanti dall'ambito delle pratiche della cittadinanza.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 9 cpv. 2, 10 e 15 a 17*

*Abrogati*

*Art. 18*            *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993 ed è valida fino al 31 dicembre 2000.

L'allegato 1 contiene la nuova versione conformemente all'allegato.

L'allegato 2 è abrogato.

## **Legenda**

### *Livelli d'accesso*

A:	interrogare, visualizzare
B:	trattare
vuoto:	nessun accesso

### *Unità organizzative:*

UFP:	Ufficio federale di polizia
– I	Amministratore del sistema
– II	Registrazione
– III	Assistenza agli Svizzeri all'estero
– IV	Servizio d'identificazione, Casellario giudiziale, Interpol e Uffici centrali
– V	Assistenza giudiziaria internazionale, estradizioni, documenti e ricerche di persone scomparse nonché ricerche/RIPOL
UFDS (Cit)	Ufficio federale degli stranieri (Sezione della cittadinanza)
SR:	Servizio dei ricorsi DFGP

Campo dei dati AUPER	Ufficio federale di polizia						Autorità partecipanti
	I	II	III	IV	V	SR	UFDS / Cit
*							
<b>Art.6</b>							
Cognome, nome	B	B	B	A	A	A	B
Appellativo (codice)	B	B	B	A	A	A	B
Nome di ditte e organizzazioni	B	B			A		
Numero fascicolo, categoria fascicolo	B	B	B	A	A	A	B
Tipo di pratica, numero della pratica	B	B	B		A	A	B
Numero personale	B	B	B	A	A	A	B
Sesso	B	B	B	A	A	A	B
Data e luogo di nascita, data di morte	B	B	B	A	A	A	B
Stato civile	B	B	B	A	A	A	B
Cognome e nome dei genitori	B	B	B	A	A	A	B
Cittadinanza svizzera del coniuge e della madre o del padre	B	B	B		A	A	B
Tipo e durata del permesso di soggiorno	A	A	B	A	A	A	A
Cittadinanza	B	B	B	A	A	A	B
Luogo di origine	B	B	B	A	A		B
Data di entrata e di uscita	B	B		A	A	A	A
Indirizzo in Svizzera e all'estero	B	B	B	A	A	A	B
Rinvii standardizzati	B	B	B	A	A	A	B
<b>Art. 7 lett. b</b>							
Stato attuale delle singole pratiche	B	B	B			A	
Ordini/ Provvedimenti presi	B	A	B			A	
Nome e indirizzo degli interessati	B	A	B			A	
Controllo del disbrigo	B	A	B			A	
Durata del soggiorno all'estero	B	A	B			A	
Richiesta dei servizi/delle autorità	B	A	B			A	
Servizio di trasmissione	B	A	B			A	
Cantone di rimpatrio	B	B	B			A	
Durata assicurata dell'assistenza	B	A	B			A	
Assistenze accordate e rimborsi	B	A	B			A	
Blocco di prestazioni assistenziali e abrogazioni	B	A	B			A	
<b>Art. 7 lett. c</b>							
Stato attuale delle singole pratiche						A	B
Ordini/ Provvedimenti presi						A	B
Nome e indirizzo degli interessati						A	B
Controllo del disbrigo						A	B

Campo dei dati AUPER	Ufficio federale di polizia						Autorità parteci- panti
	I	II	III	IV	V	SR	UFDS / Cit
*							
<b>Art. 7 lett. d</b>							
Stato attuale delle singole pratiche	B	B			B	A	
Ordini/ Provvedimenti presi	B	B			B	A	
Nome e indirizzo degli interessati	B	B			B	A	
Dati personali dei testimoni	B	B			B	A	
Controllo del disbrigo	B	B			B	A	
Controllo dei termini	B	B			B	A	
Date d'esecuzione	B	B			B	A	
Regioni di ricerca	B	B			B	A	
Autorità e persone interessate richiedenti assistenza giudiziaria	B	B			B	A	
<b>Art. 7 lett. e</b>							
Stato attuale delle singole pratiche						B	
Ordini/ Provvedimenti presi						B	
Persone e servizi interessati						B	
Controllo del disbrigo						B	
Priorità di trattazione delle pratiche						B	
Anticipo dei costi e spese procedurali						B	
Termini perentori di trattazione pratiche						B	



Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.